

La contabilizzazione delle relazioni di copertura: possibili impatti delle modifiche proposte dallo IASB

di AMBROGIO VIRGILIO

Un tema emerso fra gli operatori del settore con frequenza ricorrente è la mancanza di obiettivi espliciti o un modello generale in materia di requisiti per la contabilità delle coperture. La contabilità delle coperture è un'eccezione ai normali principi di rilevazione e valutazione degli IFRS¹ e lo IAS 39² disciplina l'applicazione di tale eccezione mediante regole, restrizioni e test di efficacia. La mancanza di un modello generale, unitamente al-

la presenza di regole talvolta in conflitto fra loro, costituisce la principale fonte di complessità nei requisiti dello IAS 39. Scopo del presente lavoro è, dopo aver fornito una breve sintesi della contabilità delle coperture di IAS 39, presentare una panoramica delle novità proposte dallo IASB³ per la semplificazione delle regole contabili delle coperture previste da IAS 39 ed i possibili impatti per le imprese.

1. Le regole della contabilizzazione delle relazioni di copertura di IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*

È necessario rammentare che lo IASB ha scelto un modello misto per la valutazione degli strumenti finanziari in cui si utilizza sia il costo, nella configurazione di costo ammortizzato⁴, sia il fair value⁵ il quale è determinato con riferimento a quotazioni ufficiali in un mercato attivo o in assenza di un mercato attivo utilizzando una tecnica di valutazione. La complessità di applicazione del principio IAS 39 è accentuata dalla scelta fatta dallo IASB che ha reso obbligatoria la valutazione al fair value di tutti gli strumenti finanziari derivati, con limitate eccezioni. Tale scelta si fonda sul presupposto che il fair value rappresenta la miglior rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati, in gran parte, per la copertura dei rischi finanziari e da questa scelta valutativa lo IASB non ha voluto derogare nel passaggio alla contabilizzazione dei derivati utilizzati con la finalità di copertura. In assenza di regole specifiche, le asimmetrie valutative comporterebbero degli effetti distorsivi a conto economico nonostante l'effettiva copertura dei rischi finanziari dal punto di vista economico. Ne consegue che le regole per la contabilizzazione delle relazioni di copertura (*hedge accounting*) costituiscono, nei fatti, un'eccezione rispetto alle ordinarie regole di contabiliz-

¹ IFRS, *International Financial Reporting Standard*.

² IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*.

³ IASB, *International Accounting Standard Board*.

⁴ IAS 39 par. 9: Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

⁵ IAS 39 p. 9: Il fair value è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti

zazione e misurazione previste da *IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement*⁶ in quanto permettono: (a) la contabilizzazione di elementi che altrimenti non sarebbero rilevati, quali ad esempio i c.d. *firm commitment* o impegni irrevocabili, (b) la misurazione di un elemento sulla base di principi diversi da quelli previsti per la sua contabilizzazione al di fuori di una relazione di copertura, e (c) la posticipazione della rilevazione a conto economico delle variazioni di *fair value* dello strumento di copertura in una relazione di *cash flow hedge*⁷. Tali regole sono volte a ridurre le asimmetrie valutative tra la posta contabile coperta e il derivato di copertura o la tempistica della rilevazione a conto economico degli utili e perdite sui derivati.

Innanzitutto, il trattamento contabile previsto per l'*hedge accounting*, impone che la società documenti formalmente la scelta di applicazione della contabilizzazione della copertura, gli obiettivi nella gestione del rischio e la strategia nell'effettuare la copertura. Tale documentazione deve fornire evidenza dell'identificazione dello strumento di copertura, della posta contabile o dell'operazione coperta, della natura del rischio coperto e delle modalità che la società utilizzerà per la misurazione dell'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di *fair value* della posta contabile coperta o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto.

Pertanto, una relazione di copertura presuppone la designazione da un lato di un'attività o di una passività contabilizzata, di un impegno irrevocabile non iscritto, di una operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera quale elemento coperto e, dall'altro lato, di un derivato⁸ quale strumento di copertura.

Per ottenere il trattamento speciale di *hedge accounting* riservato ad una relazione di copertura, ci si aspetta che le coperture siano altamente efficaci (prospettivamente e retrospettivamente) nel realizzare la compensazione delle variazioni di *fair value* o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto e che la loro efficacia sia valutata con continuità negli esercizi di riferimento. La misurazione dell'efficacia richiede che il rapporto delle variazioni tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura sia contenuto in una fascia tra l'80% e il 125%).

Le operazioni di copertura che soddisfano i criteri previsti per la contabilizzazione delle coperture sono contabilizzate come: (i) coperture di *fair value* (*Fair value hedges*) quando coprono l'esposizione alle variazioni di *fair value* di un'attività o passività rilevata, o (ii) coperture di flussi finanziari (*Cash flow hedges*) quando coprono l'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che è attribuibile o ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata o a una programmata operazione altamente probabile, o (iii) coperture di un investimento netto in una gestione estera (*Hedges of a net investment*).

Fair value hedges

Le coperture di *fair value* sono coperture dell'esposizione del conto economico dell'entità che desidera applicare la contabilizzazione della copertura alle variazioni di *fair value* di un'attività o passività contabilizzata o di un impegno irrevocabile non iscritto, o di una parte non identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico. Per la tipologia di copertura in discussione, il valore contabile della voce coperta è rettificato dall'utile o per-

⁶ Di seguito anche IAS 39 o principio.

⁷ Si ricorda che qualsiasi utile o perdita sorto da cambiamenti nel *fair value* di strumenti derivati che non si qualificano per la copertura deve essere direttamente portato al conto economico del periodo.

⁸ Unica eccezione è prevista nel caso di copertura del rischio di cambio in valuta estera, per la quale il principio ammette di designare quale strumento di copertura anche un'attività o una passività finanziaria non derivata (IAS 39 paragrafo 72).

dita attribuibile al rischio coperto, lo strumento derivato è valutato al *fair value* e gli utili e le perdite derivanti da entrambi sono portati a conto economico. Per simmetria con il derivato di copertura, anche le variazioni di *fair value* dello strumento coperto sono rilevate nel conto economico.

Nel caso in cui in una relazione di *fair value hedge* l'elemento coperto sia una posta iscritta al costo ammortizzato, occorre considerare che qualsiasi rettifica al valore contabile di uno strumento finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio del costo ammortizzato deve essere ammortizzata attraverso il conto economico lungo la vita residua dello strumento finanziario. L'ammortamento per la rettifica di *fair value* può iniziare non appena si verifica una tale rettifica o non più tardi di quando l'elemento coperto cessa di essere rettificato per le variazioni del suo *fair value* attribuibili al rischio coperto.

Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento coperto, la variazione complessiva successiva del *fair value* dell'impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto è rilevata come un'attività o una passività finanziaria e l'utile o perdita corrispondente rilevato nel conto economico.

La contabilizzazione della copertura di *fair value* deve essere interrotta se lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato, la copertura non soddisfa più i criteri per il *fair value hedge* o la società revoca la designazione.

Cash flow hedges

Le coperture di flussi finanziari sono coperture dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata o a una programmata operazione altamente probabile e che potrebbe influire sul conto economico dell'impresa.

La parte efficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura viene rilevata direttamente a Conto economico Complessivo (OCI)⁹ mentre la parte inefficace è rilevata nel conto economico. Questi ultimi sono trasferiti a conto economico quando l'operazione di copertura ha un impatto sul conto economico, come ad esempio quando l'entrata finanziaria o l'uscita finanziaria coperta è rilevata o quando la programmata vendita o acquisto si verifica.

Laddove la voce coperta è il costo di un'attività o passività non finanziaria, gli importi rilevati nell'OCI vengono trasferiti al valore contabile iniziale dell'attività o passività non finanziaria.

Se ci si attende che l'operazione programmata non debba più verificarsi, gli importi precedentemente rilevati nell'OCI vengono trasferiti a conto economico. Se lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato senza sostituzione o rinnovo, o se la sua designazione a copertura viene revocata, gli importi precedentemente rilevati a OCI restano invariati fino a quando l'operazione programmata si verifica. Se non ci si aspetta che l'operazione correlata si verifichi, l'importo è riversato a conto economico.

Hedges of a net investment

Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una parte dell'investimento netto, devono essere contabilizzate in modo simile alle coperture di flussi finanziari. Gli utili o le perdite sullo strumento di copertura relativi alla parte efficace della copertura sono rilevati direttamente a Conto economico Complessivo mentre qualsiasi utile o perdita relativi alla parte non efficace sono rilevati nel conto economico. Al momento della dismis-

⁹ *Other Comprehensive Income*, anche OCI, come previsto da IAS 1 *Presentation of Financial Statements*.

sione della gestione estera, il valore cumulativo di tali utili o perdite rilevate a OCI viene trasferito a conto economico.

Requisiti di informativa

L'IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures*¹⁰ ha ampliato i requisiti dello IAS 32 *Financial Instruments: Presentation* nel senso che gli utili e le perdite sullo strumento di copertura in una relazione di *Cash flow hedge* che vengono riclassificati da Conto economico Complessivo a conto economico devono essere separatamente indicati per ogni voce di conto economico in cui sono stati inclusi. Inoltre, l'IFRS 7 ha introdotto il requisito di informativa (i) sulla quota di inefficacia rilevata a conto economico nel caso di relazioni di *Cash flow hedges* e di *Hedges of a net investment* nonché (ii) sugli utili e perdite di periodo degli strumenti di copertura e di quelli coperti riconducibili al rischio coperto con riferimento alle relazioni di *Fair value hedges*.

2. Le proposte di miglioramento dell'ED Hedge Accounting

Nell'ambito del progetto di sostituzione di IAS 39, nel corso del mese di dicembre 2010 lo IASB¹¹ ha avviato la terza fase del progetto pubblicando l'*Exposure Draft - Hedge Accounting*¹² in cui propone soluzioni per la semplificazione delle regole contabili delle coperture previste da IAS 39. L'ED non contempla proposte relative alla contabilità delle macrocoperture (c.d. macrohedging), che il *board* ha programmato di pubblicare nel terzo trimestre dell'anno in corso.

Per comprendere le proposte di modifica dell'*Hedge accounting*, è opportuno sintetizzare dapprima le principali complessità della contabilizzazione delle coperture secondo lo IAS 39 per poi focalizzarsi sugli elementi di rilievo contenuti nell'ED.

Quali sono le principali difficoltà dello IAS 39?

Ai sensi dello IAS 39, l'applicazione dell'*hedge accounting* è un trattamento facoltativo. Pertanto, se da un lato le imprese non sono tenute ad applicarlo se non lo desiderano, dall'altro, in molti casi le imprese effettuano operazioni di copertura economica del rischio (mediante il *risk management*), ma non riescono a riflettere in tutto o in parte queste pratiche nei loro bilanci a causa della natura prescrittiva (o *rule-based*) dei requisiti esistenti. Inoltre anche se le informazioni sulla strategia e le prassi di gestione del rischio delle imprese rivestono grande interesse per gli analisti e altri utilizzatori dei bilanci, queste informazioni spesso non sono riflesse chiaramente nei bilanci a causa di disallineamenti tra i requisiti per la designazione in *hedge accounting* e le prassi di gestione del rischio.

Tra le principali fonti di difficoltà figura l'impossibilità di coprire componenti specifici di elementi non finanziari. Per esempio, una compagnia aerea può voler coprire la propria esposizione alle fluttuazioni del prezzo del cherosene stipulando contratti *forward* sul pe-

¹⁰ Di seguito anche IFRS 7.

¹¹ IASB, *International Accounting Standard Board*. Nel prosieguo del documento anche *board*.

¹² ED/2010/13 *Hedge Accounting* è stato in pubblica consultazione fino al 9 maggio 2011. Nel prosieguo del documento anche ED. Lo IASB ha pianificato la pubblicazione del principio nella seconda metà del 2011.

Il progetto di sostituzione di IAS 39 è composto da 3 fasi: Prima fase - *Classification and measurement*, che si è conclusa con la pubblicazione di IFRS 9 *Financial Instruments* nel novembre 2009; Seconda fase - *Impairment methodology*. Il 31 gennaio 2011 lo IASB ha pubblicato per pubblica consultazione il documento *Financial Instruments: Impairment*, supplemento dell'ED *Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment* pubblicata a novembre 2009. La consultazione si è conclusa il 1 aprile u.s. e le deliberazioni sono ancora in corso; infine la Terza fase - *Hedge accounting*, brevemente sintetizzata nel presente contributo.

I temi relativi alla *derecognition* degli strumenti finanziari costituiscono un progetto separato rispetto a quello di sostituzione di IAS 39.

torio greggio. Anche se il greggio è un componente chiave del prodotto raffinato (il cherosene), esso non è designabile come elemento coperto ai sensi dello IAS 39, il quale nel caso di elementi non finanziari consente solo di coprire il componente relativo al rischio di cambio o l'intero elemento (in questo caso il prezzo di acquisto del cherosene). Esistono molti casi in cui le imprese applicano coperture all'acquisto o la vendita di materie prime quali rame, oro, gomma, zucchero e cacao utilizzando strumenti derivati sulle *commodity*. In ognuno di questi casi, esiste un prezzo prontamente disponibile per la materia prima, spesso indicato nel contratto derivato come componente del prezzo complessivo. In queste circostanze tuttavia, anche se l'esposizione al rischio di prezzo è coperta mediante l'uso di strumenti derivati, le norme vigenti non consentono di riflettere tali pratiche di copertura economica nei bilanci.

Un'altra difficoltà derivante dalle regole di IAS 39 riguarda la designazione di gruppi di elementi coperti, a causa della molteplicità di criteri da soddisfare. Gli elementi possono essere raggruppati solo se sono simili, hanno caratteristiche di rischio simili, condividono l'esposizione al rischio oggetto di copertura e se la variazione del *fair value* (per il rischio coperto) per ogni elemento del gruppo è approssimativamente proporzionale a quella del gruppo nel suo complesso. Di conseguenza, molti elementi non possono essere designati in una relazione di copertura come gruppo, nonostante siano uniti da un evidente legame economico. L'esempio più citato riguarda l'impossibilità di applicare l'*hedge accounting* a una copertura dei titoli azionari di un portafoglio che compongono un indice (come il FTSE 100) basata sul contratto *future* sull'indice stesso perché le variazioni di *fair value* di ogni elemento del gruppo non è approssimativamente proporzionale a quella del gruppo. Ancora una volta, di conseguenza, c'è un disallineamento tra il *reporting* finanziario e la gestione del rischio dell'impresa.

Ulteriori critiche riguardano gli oneri associati alla realizzazione dei *test* di efficacia quantitativa, la carenza di indicazioni su come quantificare l'efficacia della copertura e il fatto che i *test* producano risultati arbitrari e altre conseguenze.

In ogni caso, le imprese non possono fare totalmente a meno dell'*hedge accounting* per due ragioni: in primo luogo, lo IASB nell'IFRS 9 *Financial Instruments* ha scelto di mantenere un modello di valutazione misto (costo ammortizzato e *fair value*) e, in generale, tanto le imprese che redigono i bilanci che gli utilizzatori degli stessi trovano un'utilità nell'uso della contabilità delle coperture per evitare disallineamenti di valutazione. Ciò può verificarsi, per esempio, quando l'elemento coperto (un prestito a tasso fisso) è iscritto al costo ammortizzato, mentre lo strumento di copertura è valutato al *fair value*. Secondariamente, l'*hedge accounting* continuerà ad essere necessario per le coperture di flussi di cassa attesi che non sono ancora contabilizzati nel bilancio.

L'Exposure Draft Hedge Accounting. Elementi di rilievo

L'ED afferma che l'obiettivo della contabilizzazione delle coperture è di rappresentare a bilancio gli effetti delle attività di gestione del rischio di esposizioni associate a particolari rischi che possono avere un potenziale impatto sul suo conto economico. Nella riunione di fine luglio 2011, il *board* ha parzialmente modificato l'obiettivo rendendo possibile la copertura di alcuni (ma non tutti) rischi che impattano l'OCI.

Elementi coperti

In base all'ED, i componenti di rischio potranno essere designati come elementi coperti se identificabili separatamente e valutabili in modo attendibile, far parte di un elemento finanziario o non finanziario ed essere, o non essere, specificati a livello contrattuale. Le imprese potranno, pertanto, scegliere di applicare l'*hedge accounting* a particolari rischi di

un elemento non finanziario, a differenza di quanto accade con le regole vigenti che impongono la designazione dell'intero elemento.

Le indicazioni applicative dell'ED propongono due esempi di componenti di rischio in elementi non finanziari: (i) il componente gasolio in un contratto per la fornitura a lungo termine di gas naturale, prezzato con una formula che fa riferimento a diverse materie prime e fattori, fra cui il prezzo del gasolio e (ii) il componente petrolio greggio degli acquisti programmati di cherosene, considerato che il petrolio greggio è un elemento costitutivo (building block) del cherosene.

Fra gli elementi coperti ammessi alla designazione figurano i derivati, le combinazioni di strumenti derivati e non derivati, porzioni o porzioni di importi nominali e rischi unilaterali (quali ad esempio, la copertura contro le fluttuazioni di prezzi in un'unica direzione). Rimangono invariati rispetto allo IAS 39 e pertanto non sono oggetto di approfondimento nel presente contributo: (i) le regole per la copertura degli investimenti netti, (ii) il funzionamento dell'*hedge accounting* applicato al fair value hedges (come da decisioni preliminari successive alla pubblicazione dell'ED) e *cash flow hedges*, (iii) l'obbligo di designare e documentare formalmente le relazioni di copertura, (iv) l'obbligo di iscrivere a conto economico eventuali inefficacie delle coperture, (v) il divieto di designare componenti di rischio i cui flussi finanziari risultino superiori a quelli dell'elemento oggetto di copertura nel suo complesso, (vi) il divieto di designare come strumenti di copertura i derivati c.d. interni (per esempio, i contratti tra entità che fanno parte della stessa impresa che redige il bilancio) e gli elementi monetari infragruppo (scambiati tra due entità del gruppo), (vii) le regole contabili della cessazione della copertura dei flussi finanziari (gli importi rilevati a Conto economico Complessivo sono portati in avanti nella misura in cui l'elemento coperto è ancora atteso, e riversati a conto economico quando l'elemento coperto ha impatto sul risultato economico).

Portafoglio chiusi e posizioni nette

L'ED delinea le proposte per la contabilizzazione delle coperture di portafogli c.d. chiusi (o gruppi) che restano invariati durante il periodo della copertura.

A tal fine, per poter eventualmente applicare il trattamento contabile delle coperture, l'impresa, oltre a dover applicare le regole generali dell'*hedge accounting* (designazione degli elementi coperti e degli strumenti di copertura, dimostrazione dell'efficacia della copertura, la sua documentazione e così di seguito), dovrà dimostrare di gestire gli elementi come un gruppo anche ai fini del *risk management*.

I gruppi di elementi oggetto di copertura potranno contenere elementi finanziari o non finanziari, operazioni in essere (impegni irrevocabili) o previste (programmate), e potranno essere coperti sia con modalità *fair value hedge* sia *cash flow hedge*. La variazione del *fair value* dei singoli elementi oggetto di copertura non dovrà essere proporzionale a quella del gruppo (a differenza di quanto previsto attualmente dallo IAS 39), ma tutte le voci dovranno essere soggette allo stesso rischio coperto.

In linea con quanto oggi previsto da IAS 39, nel caso in cui una combinazione di due o più gruppi dia luogo ad una posizione netta, anche l'ED consente la copertura di queste ultime a condizione che il gruppo di attività e passività sia effettivamente gestita a questi fini dal *risk management* ed ogni elemento nel gruppo sia individualmente idoneo come elemento coperto. Si ricorda che lo IAS 39 permette la copertura di una posizione netta, ma solo a condizione che l'impresa designi come elemento coperto gli importi lordi (e non unicamente l'importo netto) cioè un importo dell'attività o della passività sottostante la posizione netta. Per contro, sono introdotte restrizioni circa i gruppi ammissibili: ad esempio, laddove i flussi di cassa di segno opposto non influiscono sul conto economico negli

stessi periodi di riferimento (compresi i periodi intermedi), sarà necessario sospendere gli effetti e differirli ad un periodo successivo (decisione preliminare del luglio 2011).

Anche le porzioni (o *layer* quali ad esempio 50.000 metri cubi di gas naturale stoccati nel magazzino XYZ o i primi 100 barili degli acquisti di petrolio nel mese di giugno 201X) di elementi interi sono designabili in determinate situazioni.

Tuttavia, il *layer* di un contratto che prevede un'opzione di rimborso anticipato sarà idoneo a essere designato come elemento coperto solo se il *fair value* dell'opzione di rimborso anticipato è incluso nelle variazioni di *fair value* del rischio coperto (le indicazioni preliminari suggeriscono che questa restrizione si applicherà unicamente alle coperture del *fair value*).

Portafogli aperti

Un portafoglio aperto è caratterizzato da un insieme di elementi coperti che cambiano nel tempo e da elementi di copertura che vengono di conseguenza aggiustati al fine di riposizionare (*rebalancing*) la relazione di copertura.

Le banche e gli istituti finanziari gestiscono generalmente le proprie esposizioni al rischio di tasso di interesse su base netta, a livello di portafoglio (o macro), e ciò è all'origine di divergenze tra i requisiti di IAS 39 e le prassi di copertura effettivamente utilizzate.

Significative differenze tra politiche di *risk management* ed *hedge accounting* si verificano per le restrizioni applicabili al modo in cui vengono valutati i *fair value* delle passività finanziarie a vista rispetto alle regole applicative del *fair value hedge*: infatti, dal punto di vista del *risk management*, i depositi a vista sono tipicamente gestiti dalle banche in base al comportamento previsto in materia di ritiro dei fondi, che si estende in genere oltre la scadenza contrattuale, mentre, dal punto di vista contabile, poiché tali depositi non possono mai avere un *fair value* inferiore all'importo nominale, non sono eleggibili per la contabilizzazione delle coperture.

Come precedentemente anticipato, l'ED non tratta le macrocoperture e si prevede un'*Exposure Draft* ad hoc entro il 2011. A tal fine, lo IASB ha avviato un confronto su un modello di macro *hedge accounting* per i portafogli aperti.

Strumenti di copertura

Time value delle opzioni

L'uso di opzioni come strumenti di copertura è problematico nello IAS 39. Per quanto riguarda le coperture che utilizzano opzioni finanziarie, sia lo IAS 39 che l'ED offrono la possibilità o di designare l'opzione come uno strumento di copertura nel suo complesso, o di separare il valore intrinseco e temporale (*time value*) dell'opzione e designare come strumento di copertura solo la componente del suo valore intrinseco (o la variazione dello stesso). Nel secondo caso, in genere il più applicato, il principio prevede che il valore temporale dell'opzione sia iscritto al *fair value* rilevato a conto economico producendo, se del caso, una significativa volatilità nel risultato a conto economico.

L'ED propone di risolvere tale criticità introducendo la contabilizzazione del valore temporale delle opzioni alla luce delle relazioni che intercorrono con gli elementi coperti distinguendo il caso in cui si realizzano correlazioni con la transazione (ad esempio, l'acquisto programmato di una materia prima), e quello in cui la correlazione è relativa al periodo temporale (ad esempio, la copertura delle variazioni di prezzo che riguardano le materie prime a magazzino).

Per entrambe le tipologie di correlazione esistenti tra opzioni ed elementi coperti (transazione e periodo temporale), la variazione complessiva del *fair value* del valore tempora-

le dell'opzione potrà inizialmente essere differita a Conto economico Complessivo per essere successivamente da qui riclassificata (i) e inclusa nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'elemento coperto nel caso di relazione collegata alla transazione (primo caso), oppure (ii) al conto economico, al fine di ammortizzare il valore temporale dell'opzione originale sulla durata della relazione di copertura, nel caso di relazione collegata al periodo temporale (secondo caso).

Altre modifiche

Contrariamente allo IAS 39 che limita l'ammissibilità degli strumenti finanziari *cash* (o non derivati) quali strumenti di copertura del rischio di cambio, l'ED propone di consentire la designazione di tali strumenti classificati al *fair value* rilevato a conto economico come strumenti di copertura per qualsiasi rischio. Tuttavia, la designazione di strumenti valutati a *fair value* per effetto delle "*fair value option*" non deve generare nuova asimmetria contabile.

Inoltre, l'ED propone che i derivati incorporati in contratti ibridi, ma non contabilizzati separatamente, non possano essere designati come strumenti di copertura.

Test di efficacia delle coperture

L'obiettivo della valutazione dell'efficacia delle coperture è assicurare che la relazione di copertura produca un risultato oggettivo (ovvero, non basato sulla previsione che la variazione di valore dello strumento di copertura sia sistematicamente superiore o inferiore alla variazione di valore dell'elemento coperto) e di ridurre al minimo la sua inefficacia attesa. Pertanto, una relazione di copertura non può riflettere un disallineamento voluto delle ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura (c.d. *hedge ratio*), che crei inefficacia. È inoltre necessario dimostrare che qualsiasi prevista compensazione tra le variazioni del *fair value* o dei flussi di cassa dello strumento di copertura e quelli dello strumento coperto non sia accidentale, analizzando il rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura. Questa condizione tuttavia non significa che una relazione di copertura deve essere perfettamente efficace al fine di qualificarsi per il trattamento contabile delle coperture degli IFRS.

La valutazione dovrà essere prospettica ed essere condotta all'avvio della relazione e a frequenze regolari¹³. Il tipo di valutazione - qualitativa o quantitativa - dipenderà dalle caratteristiche pertinenti della relazione di copertura e dalle potenziali fonti di inefficacia. Il *test* di efficacia dell'80-125% attualmente previsto dallo IAS 39 verrà eliminato, e non vi sarà più alcun livello *target* per l'ottenimento dell'*hedge accounting*. Inoltre, in materia di valutazione quantitativa, l'ED non prevede alcun metodo specifico per la valutazione di efficacia (sarà possibile usare metodi basati su rapporti percentuali o statistiche). In ogni caso, qualsiasi inefficacia della copertura deve essere rilevata a conto economico.

In caso di cambiamenti di circostanze che influenzano l'efficacia della copertura (per esempio uno spostamento del *basis risk* tra copertura ed elemento coperto), l'impresa potrà modificare il metodo con cui valuta se una relazione soddisfa i requisiti di efficacia (ad esempio passando da un approccio qualitativo ad un approccio quantitativo). In questo caso, l'impresa dovrà garantire che il nuovo metodo copra tutte le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia. Secondo l'ED, le informazioni su cui si l'impresa si dovrà basare per eseguire il *test* di efficacia dovranno essere coerenti con quelle considerate per la gestione del rischio utilizzate nel processo decisionale aziendale.

¹³ Si ricorda che IAS 39 prevede valutazioni sia prospettiche sia retrospettive.

Valutazione dell'inefficacia delle coperture

Premesso che qualsiasi inefficacia derivante dalla relazione di copertura verrà rilevata a conto economico, l'inefficacia della copertura potrà basarsi sulla differenza tra la variazione del *fair value* dello strumento di copertura e la variazione del *fair value* dell'elemento coperto attribuibile al rischio coperto. Nel determinare le variazioni di *fair value* si dovrà tenere conto dell'effetto del valore temporale del denaro.

Cessazione di una relazione di copertura

La cessazione della contabilizzazione delle coperture sarà obbligatoria (in modo prospettico) in seguito ad un cambiamento dell'obiettivo di gestione del rischio. Viceversa, non sarà consentito decidere di interrompere la designazione di copertura se l'obiettivo della gestione del rischio resta invariato. Nel caso di inalterata strategia di gestione del rischio e di cambiamento delle aspettative di efficacia della copertura l'impresa dovrà riplanificare l'elemento coperto e/o lo strumento di copertura al fine del *rebalancing* della relazione di copertura per rispecchiare il nuovo *hedge ratio*. In tal caso, la copertura sarà considerata contabilmente in continuità con la precedente.

Eccezione: *own use*

Molti acquirenti o venditori di materie prime gestiscono la loro posizione complessiva nel rischio di *commodity* al *fair value*, anche quando le materie prime sono detenute per le finalità della propria attività industriale (o *own use*). Attualmente questi contratti *own use* sono esclusi dallo IAS 39 e quindi non possono essere rilevati al *fair value*.

Le decisioni preliminari del board assunte a luglio 2011, modificano l'ED proponendo l'estensione delle *fair value option* ai contratti che altrimenti rientrerebbero nell'eccezione prevista per l'*own use*.

Le coperture di *fair value*

L'ED ha inizialmente proposto di modificare i meccanismi della presentazione a bilancio delle relazioni di *fair value hedge*. Tuttavia, le decisioni preliminari dello IASB assunte successivamente alla pubblicazione dell'ED hanno confermato la presentazione dell'attuale IAS 39 ovvero la rilevazione a conto economico della variazione del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto.

Informazioni integrative

L'ED propone significative modifiche all'IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures*, con l'obiettivo di migliorare la presentazione del collegamento tra la strategia di *risk management* dell'impresa e la sua rappresentazione contabile, le modalità con cui le attività di copertura possono incidere sulle dimensioni, la tempistica e l'incertezza dei flussi di cassa futuri, nonché l'effetto che l'*hedge accounting* ha sul bilancio. La presentazione degli effetti della contabilizzazione delle coperture nei principali prospetti del bilancio dovrà avvenire in dettaglio, in un formato tabellare (per tipo di rischio e tipo di copertura). Tutte le informazioni integrative richieste dall'ED dovranno essere evidenziate in una singola nota o una sezione separata del bilancio.

3. Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

I nuovi requisiti di *hedge accounting* saranno applicabili in modo prospettico, senza obbligo

di rideterminazione dei dati comparativi né di pubblicazione delle informazioni integrative per il periodo di confronto.

È ragionevole ritenere, per le imprese che già applicano gli IFRS, che le precedenti relazioni di copertura conformi allo IAS 39 nella versione ufficiale dello IASB siano coerenti con il modello proposto dall'ED e possano essere presentate contabilmente in continuità delle precedenti, senza necessità di interruzione e riavvio della relazione. Tuttavia, non possono escludersi casi di precedenti relazioni di copertura (ad esempio: *macro coperture*) non più ammissibili in base al modello proposto e che, pertanto, dovranno essere interrotte. Non vi sono proposte di modifica alle disposizioni transitorie previste dall'IFRS 1 *First-time adoption of International financial reporting standards*.

L'applicazione del nuovo Principio dovrebbe diventare obbligatoria a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013, consentendone l'adozione anticipata. Tuttavia, l'ED esprime l'impegno a valutare le risposte fornite alla consultazione sull'argomento per l'individuazione della più opportuna data di efficacia obbligatoria del nuovo Principio (ad esempio, 1 gennaio 2015).

Come per le altre fasi del progetto di sostituzione di IAS 39, il nuovo modello di *hedge accounting* potrà essere adottato solo unitamente a tutti gli altri requisiti dell'IFRS 9 approvati in precedenza. Tuttavia, l'adozione anticipata dei requisiti già finalizzati dell'IFRS 9 (ovvero classificazione e valutazione) non richiederà l'adozione anticipata dei requisiti definitivi sull'*hedge accounting*.

4. Possibili impatti operativi

L'ED potrà avere probabilmente un impatto significativo sulle imprese che già applicano la contabilità delle coperture, come pure su quelle che utilizzano pratiche di copertura economica, ma che attualmente non sono in grado di riflettere tali pratiche nel loro bilancio. A trarre maggior vantaggio potranno essere le imprese di servizi non finanziari, grazie all'introduzione della possibilità di applicare l'*hedge accounting* a componenti di elementi non finanziari ma anche le banche e gli istituti finanziari potranno avere potenzialmente dei benefici dalla semplificazione dei test di efficacia delle coperture.

Tuttavia, uno dei problemi principali per le banche riguarda le macro coperture, per cui non sono ancora state proposte modifiche ed anche se le proposte attuali riducono la complessità della contabilizzazione delle coperture, la transizione al nuovo principio richiederà una piena valutazione di tutte le relazioni di copertura sia a fini contabili che economici, per determinare in che modo applicare le nuove disposizioni.

5. Ulteriori passi

Come precedentemente anticipato, il periodo di consultazione dell'ED *Hedge Accounting* si è concluso lo scorso 9 marzo 2011 ed il documento, allo stato attuale, non risponde a tutte le criticità emerse dall'applicazione di IAS 39. A supporto dell'attività effettuata, il Board¹⁴ ha comunicato di aver ricevuto 233 risposte di commento con cui i rispondenti hanno manifestato parere complessivamente favorevole ai contenuti dell'ED con particolare riferimento sia all'incremento delle correlazioni tra risk management ed *hedge accounting*, sia all'eliminazione del limite dell'80-125% del test di efficacia sia all'introduzione delle coperture per gli elementi non finanziari.

¹⁴ Far riferimento a IASB Update, March 2011.

Per contro, i limiti dell'ED segnalati dai rispondenti sono relativi (i) alle restrizioni nelle coperture di *equity investments* misurati al *fair value* a Conto economico Complessivo, (ii) alla necessità di chiarificazione di alcuni concetti contenuti ed (iii) all'assenza di nuovi indirizzi per il *macro hedge accounting*.

In successivi incontri ed in ultimo, nel luglio 2011, lo IASB ha quindi affrontato i temi soprariportati deliberando rispettivamente che: (i) è ammessa l'*hedge accounting* per gli *equity investments* misurati al *fair value* a Conto economico Complessivo, (ii) tutti gli elementi monetari misurati al *fair value* a conto economico possono essere considerati idonei strumenti di copertura. E' stato inoltre chiarito che le passività misurate al *fair value* in applicazione della c.d. *fair value option* con la contabilizzazione delle variazioni relative al proprio rischio di credito a Conto economico Complessivo non sono eleggibili quali strumenti di copertura e, infine, (iii) il *board* ha avviato gli approfondimenti del *macro hedge accounting* nel corso del mese di aprile 2011 ed ha invitato un gruppo di banche ad esporre, in un incontro pubblico, le proprie pratiche di *risk management*.